

Prot. gen.le n° _____ del _____

COMUNE DI CARPI

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART 164 DEL D.LGS. 50/2016, INERENTE ALLA GESTIONE E USO DELLO STADIO S. CABASSI E DELL'IMPIANTO DA CALCIO, POSTO A CARPI (MO), VIA SIGONIO 21/23 DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO INDICATIVO DAL 24/03/2023 AL 10/08/2023 COMPRESO

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____ in Carpi (MO)

TRA

Il _____ nato a _____ il _____ e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di Carpi, (MO) c.so A. Pio 91, agente non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Carpi coi poteri di cui all'art. 107, comma III, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 48 comma 3' dello Statuto Comunale vigente, di seguito, per brevità, "Concedente"

E

Il _____ nato a _____ il _____, agente in qualità di Legale rappresentante di _____ (in breve _____) regolarmente costituita con atto n. _____ del _____, registrato a _____ il _____ al n. _____ codice fiscale e partita IVA _____, con sede a _____, in _____, di seguito per brevità "Concessionario";

Premesso che

1. che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati l'avviso pubblico e i documenti relativi all'indagine esplorativa di mercato propedeutica alla ricezione di preventivi, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) l.120/2020 e ss.mm.ii., mediante RdO con un solo operatore sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Emilia - Romagna (c.d. Intercent-ER), la concessione dei servizi, ai sensi dell'art 164 del D.lgs. 50/2016, inerente alla gestione e uso dello stadio S. Cabassi e dell'impianto da calcio, posto a Carpi (Mo), via Sigonio 21/23 di proprietà comunale per il periodo indicativo dal 24/03/2023 al 10/08/2023;

2. con determinazione del Dirigente Settore S2 n. _____ del _____ è stata affidata la concessione dei servizi, ai sensi dell'art 164 del D.lgs. 50/2016, inerente alla gestione e uso dello stadio S. Cabassi e dell'impianto da calcio, posto a Carpi (Mo), via Sigonio 21/23 di proprietà comunale per il periodo indicativo dal 24/03/2023 al 10/08/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) l.120/2020 e ss.mm.ii., mediante RdO con un solo operatore sulla piattaforma di intermediazione digitale della Regione Emilia - Romagna (c.d. Intercent-ER) previa indagine esplorativa di mercato;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra riportate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto –

1.1 Il Concedente, in qualità di proprietario, concede al Concessionario, che accetta:

- la gestione e l'utilizzo dello Stadio comunale "Sandro Cabassi" con riferimento a tutto il complesso comprensivo dell'Antistadio, degli impianti d'illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, servizi igienici e docce, vani accessori con la esclusione dei locali adibiti ad uso magazzino riservati al gestore dell'adiacente impianto tennistico comunale, come da planimetrie **allegato 1A)** quale parte integrante al presente contratto;
- la gestione e l'utilizzo dell'impianto da calcio Sigonio, comprensivo degli impianti d'illuminazione, riscaldamento, dei locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici e docce e vani accessori (come da planimetria **allegato 1A)** quale parte integrante al presente contratto).

1.2 Il Concessionario dà atto di conoscere lo stato di fatto degli impianti, delle strutture sportive e gli altri elementi e dichiara che sono idonei alla loro destinazione.

1.3 La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale, dovrà essere preceduta da apposito atto formale.

Il Concessionario è edotto del fatto che all'interno dello stadio comunale S. Cabassi sono presenti impianti di telefonia mobile e radiotrasmissione collocati sopra le torri faro, oltre che una cabina di distribuzione elettrica, pertanto si impegna a consentire l'accesso di tecnici autorizzati che debbano effettuare sopralluoghi o interventi di manutenzione.

Art. 2 – Causa e finalità perseguita dalle parti –

2.1 Il Concedente è pervenuto alla sottoscrizione del presente contratto al fine di soddisfare l'interesse pubblico consistente nel condurre a termine le competizioni della stagione sportiva 2022/23, atteso che con nota assunta al prot. gen.le n. 45198/2022 il Sindaco ha rilasciato il nullaosta in favore di A.C. Carpi SSDaRL all'utilizzo dello stadio comunale Sandro Cabassi e dell'impianto da calcio di Via Sigonio, garantendone la disponibilità per lo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2022-2023 e pertanto:

- assicurando che gli immobili vengano presi in capo da un gestore che li assuma in custodia, garantendone l'utilizzo, la conservazione, il miglioramento e la manutenzione ordinaria;
- favorendo lo sviluppo della cultura sportiva nella comunità di riferimento.

2.2 Il Concessionario concede altresì alla AC Carpi SSDaRL, a seguito del nulla osta rilasciato dal Sindaco con nota assunta al prot. gen.le n. 45198/2022, l'utilizzo dello Stadio Cabassi e del Campo comunale di Via Sigonio per le gare ufficiali della Stagione sportiva 2022/23 del Campionato Nazionale di Serie D, così come del Campionato Nazionale Juniores Dilettanti Under 19 e di tutte le attività propedeutiche e connesse allo svolgimento di tali competizioni.

Art. 3 – Durata del contratto –

3.1 Il presente contratto terminerà il 10/08/2023 compreso e avrà decorrenza dalla data della sua stipula, ovvero dalla data di consegna nelle vie d'urgenza.

3.2 Le parti espressamente escludono che il presente contratto alla scadenza possa rinnovarsi automaticamente.

3.3 In caso di recesso il Concessionario renderà noti all'Amministrazione gli impegni economici e finanziari ed i rapporti contrattuali di ogni genere e specie dallo stesso assunti in esecuzione del presente contratto ed eventualmente non ancora estinti alla data del recesso e provvederà alla loro estinzione.

Art. 4 – Modalità d'uso e Accesso Allo Stadio "S. Cabassi" –

4.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2.2:

- l'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti per quanto concerne lo Stadio comunale "S. Cabassi", a fronte della sua complessità, è autorizzato dal Concessionario solo in via eccezionale e sempre a condizione di non sovrapporsi con le attività di questo ultimo;

- il Concessionario potrà anche destinare l'impianto allo svolgimento di altre iniziative sportive e non sportive, con ingresso gratuito o a pagamento, nel rispetto di un normale stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature, compreso il terreno di gioco, avvalendosi eventualmente della collaborazione di terzi, senza che ciò costituisca sub-affidamento.

4.2 Il Concedente detiene una copia delle chiavi presso i propri uffici, da utilizzare in occasione di eventuali emergenze, ovvero al fine di esercitare l'attività di controllo di cui al successivo Art. 15.

Art. 5 – Modalità d'uso e Accesso all'impianto sito in Carpi (MO), Via Sigonio n. 21/23 –

5.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2.2:

- il Concessionario s'impegna a gestire l'impianto sportivo secondo il principio dell'accesso regolamentato, favorendone la fruizione da parte dei cittadini del Comune di Carpi, sempre in ossequio alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e sanità.

- l'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario, è autorizzato dal Concessionario stesso in accordo con il Concedente e compatibilmente con l'esercizio della propria attività, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Attività delle scuole, di ogni ordine e grado;

2. Attività connesse ai campionati federali;

3. Attività per disabili;

4. Utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.

5. Utilizzo da parte di singoli cittadini;

6. Manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;

7. Utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

5.2 Il Concessionario, fatte salve le proprie priorità e gli obblighi inderogabili derivanti dall'ottemperanza di quanto disposto dal precedente art. 2.2, concede inoltre al gestore dell'attiguo campo comunale da beachvolley di Via Sigonio, sprovvisto degli spogliatoi e servizi accessori, gli spogliatoi e servizi annessi all'impianto stesso prevalentemente nella stagione estiva.

Art. 6 – Attività delle scuole e dei disabili –

6.1 Fatto salvo il rispetto inderogabile di quanto previsto al precedente art 2.2, alle attività scolastiche e ai disabili possono essere riservati utilizzi dell'Antistadio presso lo stadio S. Cabassi e dell'impianto da calcio di Via Sigonio n. 21/23, compatibilmente con l'attività del Concessionario e tenuto conto di quanto previsto agli artt. 4, 5 e 7, nonché della compatibilità di tale utilizzo con le attività manutentive da espletarsi in relazione alla stagione e alle condizioni dei campi da gioco, nei giorni feriali dal lunedì al giovedì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 8.00 alle ore 12.00. I singoli Istituti scolastici e gli Istituti per i disabili devono comunicare al Concessionario, con congruo anticipo il calendario di utilizzo.

6.2 Il Concessionario predisporre il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti la giusta attenzione che il Concedente riserva a questi ultimi.

Art. 7 – Altri usi degli impianti e delle strutture –

7.1 Fatto salvo il rispetto inderogabile di quanto previsto al precedente art 2.2:

- le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a terzi dal Concessionario a Enti, Circoli, Associazioni, Privati etc. per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente. La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

- le autorizzazioni a terzi a svolgere, nello Stadio "Sandro Cabassi", iniziative diverse da quelle sportive, saranno autorizzate dal Concessionario solo in via eccezionale e sempre a condizione di non sovrapporsi con le attività di questo ultimo.

7.2 Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché la competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed eventualmente alle direttive del Gruppo Operativo Sicurezza.

7.3 E' facoltà del Concessionario subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e impianti sportivi alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

Art. 8 – Tariffe applicate dal Concessionario per l'uso di terzi delle strutture –

8.1 Il Concessionario deve applicare le tariffe previste dal Concedente nel corso della durata del contratto per l'eventuale utilizzo da parte di terzi delle strutture.

8.2 La riscossione delle tariffe è di competenza del Concessionario. In tale evenienza il Concedente si riserva di ridurre di pari importo la somma erogata per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, di cui al successivo Art. 10.1.

8.3 Le parti convengono che rimanga salva la gratuità dell'uso delle strutture da parte degli istituti scolastici e di tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente, se ed in quanto compatibili con l'attività del Concessionario.

Art. 9 – Obblighi del Concessionario –

9.1 Il Concessionario si obbliga a gestire gli impianti oggetto del presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), nel rispetto della loro capienza, della loro destinazione d'uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

9.2 Il Concessionario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal punto che precede, ha l'obbligo d'impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione degli impianti e il rispetto della normativa vigente.

9.3 Il Concessionario al fine di ottemperare alle obbligazioni dedotte nel presente contratto potrà avvalersi di proprio personale dipendente o di propri volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o risarcitoria.

9.4 Il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente le condizioni contrattuali, normative contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali.

9.5 Il Concessionario, che assume la veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute degli stessi.

9.6 Il Concessionario ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti.

9.7 Il Concessionario deve assicurare che le uscite dagli impianti siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.

9.8 Il Concessionario è obbligato a conseguire l'ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività. Particolare attenzione sarà prestata dal Concessionario alle disposizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e alle direttive del Gruppo Operativo Sicurezza emanate in occasione di tutte le manifestazioni (sia gare che eventi) casalinghe.

9.9 Il Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, sostenendone integralmente i costi e senza alcun diritto a ristoro o indennizzo da parte del Concedente, come da piano di conduzione tecnica **allegato 1B)** a far parte integrante del presente contratto.

Il Concedente potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione degli impianti e disporre affinché si provveda in merito.

9.10 Il Concessionario si obbliga, in generale, ad adeguare le strutture oggetto di concessione alla normativa vigente e sopravveniente, in particolare, a eseguire tutti gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari ad adeguare lo Stadio "S. Cabassi" e l'impianto di Via Sigonio n. 21/23 alle norme e alle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che alle direttive impartite dal Gruppo Operativo Sicurezza G.O.S. e dalla competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, assumendosene integralmente i costi.

9.11 E' fatto divieto al Concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi per gli interventi di cui al precedente Art. 9.9 senza il preventivo parere – assenso del Concedente, che lo esprimerà attraverso formale approvazione in linea tecnica dei progetti relativi agli interventi di natura straordinaria.

9.12 Eventuali migliorie, addizioni, l'acquisto di nuova attrezzatura in sostituzione a quella esistente, comporta l'acquisizione delle stesse, quanto alle opere dopo apposito Collaudo, in proprietà al Concedente, con l'espressa esclusione di qualsiasi prezzo, indennizzo o rimborso in favore del Concessionario.

9.13 Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dell'attività di gestione e uso degli impianti oggetto del presente contratto.

9.14 Il Concessionario provvede a segnalare al Concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

9.15 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili. Dovrà altresì trasmettere al Concedente il bilancio consuntivo relativo alla gestione degli impianti sportivi, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta, entro n. 30 giorni dal termine del presente contratto.

9.16 Il Concessionario si obbliga a comunicare entro giorni 7 al Concedente ogni utilizzo di terzi di cui al precedente Art. 8 e la tariffa contestualmente applicata.

9.17 Il Concessionario, all'atto della stipula del presente contratto ovvero all'atto della consegna nelle vie d'urgenza, si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Concedente, in ordine all'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Obblighi del Concedente –

10.1 Il Concedente, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione della concessione, di cui al piano economico e finanziario (P.E.F.) **allegato 1C)** a far parte integrante e sostanziale del presente contratto, s'impegna a corrispondere al Concessionario una somma pari a € _____ (oltre IVA), da pagarsi in n. 2 rate d'importo pari a € ciascuna e scadenti, rispettivamente, decorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e decorsi 30 giorni dal termine del medesimo.

10.2 Il Concedente, fatto salvo quanto previsto ai precedenti Artt. 9.8 e 9.9, si obbliga a eseguire sugli impianti oggetto del presente contratto, con oneri a proprio esclusivo carico, gli interventi di manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, a cui il Concessionario non può opporsi, saranno effettuati in date da concordarsi con il medesimo, fatta salva la ricorrenza di particolari ipotesi d'urgenza.

10.3 Il Concedente si obbliga a farsi carico del pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua e tariffa rifiuti) poste a servizio degli impianti oggetto del presente contratto per tutta la sua durata.

Art. 11 – Riequilibrio economico –

11.1 Le parti convengono che l'equilibrio economico finanziario del presente contratto è determinato dalla sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicate nel P.E.F. **allegato 1C)** a far parte integrante del presente contratto.

11.2 Le variazioni degli anzidetti presupposti, che dovessero derivare casualmente da eventi imprevedibili e/o inevitabili, da determinazioni del Concedente, e che dovessero comportare una modifica sostanziale dell'equilibrio del P.E.F., comporteranno una sua revisione su accordo tra le parti.

11.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente Art. 11.2, la parte che intende richiedere una revisione delle condizioni contrattuali deve darne comunicazione all'altra a mezzo pec. Entro i successivi 10

giorni il R.U.P. dovrà avviare apposita istruttoria fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla revisione consensuale delle condizioni di equilibrio della concessione. La procedura di revisione dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle nuove condizioni contrattuali, ciascuna parte potrà recedere liberamente dal contratto a mezzo semplice comunicazione via pec avente efficacia decorsi 30 giorni dalla sua ricezione.

11.4 A fronte dell'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente Art. 11.3, il Concessionario avrà diritto ai rimborsi previsti dalla normativa vigente (art. 165, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016).

Art. 12 – Responsabilità verso terzi –

12.1 Il Concessionario è responsabile in via esclusiva per qualsiasi danno che potesse derivare, in via diretta o indiretta, a persone e/o cose per effetto dell'uso degli impianti oggetto del presente contratto e s'impegna ad esonerare, tenere indenne e manlevare il Concedente di qualsiasi pretesa, comunque qualificata (risarcimento e indennizzo) che dovesse essere avanzata dai suddetti terzi;

12.2 Il Concessionario, qualora non ne fosse già in possesso, s'impegna a stipulare e consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, per ciascun impianto oggetto del presente contratto, una Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi (c.d. R.C.T.), di primaria compagnia, con massimale non inferiore ad € 3.000.000 per ciascun sinistro, con estensione alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (c.d. R.C.O.) con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni prestatore d'opera infortunato, per danni a cose e per ogni sinistro.

12.3 Il Concessionario si obbliga ad assicurare l'osservanza da parte degli utenti, frequentatori e utilizzatori degli impianti delle norme di buona condotta sorvegliando sul loro contegno attraverso personale quantitativamente e qualitativamente adeguato.

12.4 Il Concessionario si obbliga a vigilare sull'osservanza da parte dei terzi utilizzatori degli impianti delle disposizioni adottate dal Concedente e delle direttive della Competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo e del Gruppo Operativo Sicurezza.

13 – Inadempimento, recesso, revoca e decadenza dalla concessione –

13.1 Il recesso e la revoca rinvengono la propria disciplina nell'alveo del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al codice civile, nella misura in cui non siano state quivi derogate.

13.2 Il Concessionario ha la facoltà di recedere dal presente contratto, con comunicazione da inviarsi a mezzo pec e con un preavviso minimo di 60 giorni, e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 11.3.

13.3 Il Concessionario, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dovrà comunque ottemperare le obbligazioni di cui al presente contratto per tutto il tempo necessario al Concedente a bandire una procedura ad evidenza pubblica, volta a individuare un nuovo gestore.

13.4 La cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro sono disciplinati dall'art. 176 del D.lgs 50/2016 e dalle disposizioni di cui al codice civile, nella misura in cui non siano state quivi derogate.

13.5 Le parti convengono che le condotte di seguito enumerate, integrino gli estremi di un grave inadempimento da parte del Concessionario, legittimando il Concedente alla revoca dell'affidamento:

- Arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi oggetto del presente contratto, previa messa in mora;
- Grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora;
- Alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del Concedente delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- Mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e/o mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc. previa messa in mora;
- Mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi, previa messa in mora;
- Violazione del divieto di sub-concessione, di cui al successivo Art. 19;
- Frode a danno del Concedente o di altri Enti pubblici;
- Danni agli ospiti e fruitori, ai beni di proprietà del Concedente stesso derivanti da dolo o colpa grave, anche di propri collaboratori, dipendenti o volontari;
- Gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente utilizzato;
- Perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

13.6 La modifica dell'atto costitutivo del Concessionario tale per cui l'oggetto sociale risultasse incompatibile con l'attività disciplinata dal presente contratto, o la sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 14 – Penali –

14.1 Il Concedente, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore, a fronte di inadempimenti del Concessionario agli obblighi disciplinati dal presente contratto, applicherà una penale forfettaria pari ad € 600,00 oltre il rimborso di eventuali spese sostenute dal Concedente per ovviare all'inadempimento.

14.2 Il Concedente, rilevata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali provvederà a formulare apposita contestazione a mezzo pec nei confronti del Concessionario, assegnando termine per il deposito di note difensive. Qualora le motivazioni addotte dal Concessionario non vengano ritenute adeguate, procederà all'irrogazione della penale, con conseguente trattenuta dalla somma di cui al precedente Art. 10.1.

14.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13.5, l'applicazione di n. 3 penali legittimerà la risoluzione del presente contratto da parte del Concedente.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente ad agire per l'eventuale maggiore danno, compreso il danno d'immagine.

Art. 15 – Controlli e verifiche –

15.1 Il Concedente si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare lo stato di conservazione, di manutenzione, di igiene e di pulizia degli impianti, ed in generale che il servizio affidato venga reso nel rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con la stipulazione del presente contratto.

15.2 Al fine di consentire al Concedente l'esercizio della facoltà di cui al precedente Art. 15.1 il Concessionario si obbliga a far accedere ai locali, a loro semplice richiesta, gli addetti e incaricati di eseguire l'attività di ispezione e verifica;

15.3 Qualora in esecuzione delle verifiche e dei controlli il Concedente rilevi difformità, dovrà provvedere alla loro denuncia nei confronti del Concessionario, a mezzo pec, assegnando termine perentorio per la regolarizzazione. L'inottemperanza del Concessionario legittima il Concedente a incamerare la cauzione, anche parzialmente.

15.4 Le parti monitoreranno, in contraddittorio tra loro, l'andamento della gestione e lo stato manutentivo degli impianti, predisponendo apposito verbale.

Art. 16 – Attività pubblicitaria –

16.1 La pubblicità, eccettuata quella sonora, è consentita all'interno degli impianti oggetto del presente contratto, ferme restando le condizioni e i limiti imposti dalla normativa vigente e dai Regolamenti Comunali;

16.2 Il Concessionario gestisce autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazioni negli impianti oggetto del presente contratto.

16.3 E' consentita la messa in diffusione di comunicazioni sonore concernenti attività svolte dal Concessionario o attività e iniziative organizzate dal Concedente, nel rispetto del vigente Regolamento comunale sulle emissioni sonore.

16.4 Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi in esecuzione delle autorizzazioni e delle prescrizioni rilasciate dai competenti servizi comunali in ordine alla ubicazione e alle modalità di collocazione dei materiali pubblicitari. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.

16.5 I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

16.6 Nessuna responsabilità fa carico al Concedente per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

16.7 È a carico del Concessionario l'onere dell'eventuale rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti negli impianti.

16.8 Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare l'intitolazione dell'impianto "S. Cabassi".

16.9 I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, e comunque è vietata qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici. Comunicazioni in favore di associazioni in genere portatrici di interessi particolari dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente.

16.10 L'installazione delle strutture e degli impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi dei regolamenti vigenti e al pagamento di tutte gli eventuali tributi, imposte o tariffe a essi relativi.

Art. 17 – Riconsegna dei beni –

17.1 Allo scadere del termine del presente contratto, o in caso di revoca, risoluzione o recesso anticipato dello stesso, gli impianti sportivi (comprensivi delle attrezzature/beni di proprietà comunale nonché delle

migliorie, addizioni e sostituzioni divenute anch'esse di proprietà comunale) dovranno essere riconsegnati in normale stato d'uso e liberi da persone o cose che non siano di proprietà comunale entro il termine di 30 giorni dalla scadenza ovvero dalla revoca ovvero dal recesso ovvero dalla risoluzione.

Art. 18 – Poteri dell'Amministrazione Concedente e Autotutela –

18.1 L'Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza del presente contratto per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.

Art. 19 – Divieto di sub-concessione –

19.1 E' fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte la gestione e la conduzione degli impianti oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 20 – Cauzione definitiva –

20.1 Il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, è tenuto a prestare al Concedente, contestualmente alla stipula, una cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza il beneficio della primitiva escussione del debitore principale, di importo pari ad € _____ ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, valida per tutta la durata del presente contratto.

20.2 La cauzione definitiva è posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e oneri dedotti nel presente contratto.

20.3 Il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del presente contratto.

Art. 21 – Trattamento dati personali –

21.1 Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (G.D.P.R. – Regolamento Generale Protezione Dati – Reg.Ue n. 679/2016) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Concedente in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informativa e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.

Art. 22– Foro esclusivo –

24.1 Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualora non fosse risolta bonariamente ovvero previo esperimento di conciliazione innanzi all'organo deputato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena. E', in ogni caso, sempre escluso l'arbitrato.

Art. 23 – Spese di contratto e disposizioni finali –

23.1 Il presente contratto è sottoposto a imposta di bollo, a carico del Concessionario.

23.2 Sono altresì a carico del Concessionario i costi della sua eventuale registrazione, in caso d'uso.

23.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa rimando alle disposizioni di cui al codice civile e alla normativa specifica di comparto.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Per il Concessionario

Il Sig. _____

In qualità di Legale rappresentante di _____

Per il Concedente

Il Sig. _____

In qualità di _____

Carpi, _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Art. 1 – Oggetto del contratto – ; Art. 9 – Obblighi del Concessionario –; Art. 12 – Responsabilità verso terzi –; 13 – Inadempimento, recesso, revoca e decadenza dalla concessione –; Art. 14 – Penali –; Art. 22 – Foro esclusivo.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Per il Concessionario

Il Sig. _____

In qualità di Legale rappresentante di _____

Per il Concedente

Il Sig. _____

In qualità di _____

Carpi, _____

ALLEGATI:

1A) Planimetrie impianto Stadio comunale S. Cabassi (compresi magazzini nelle disponibilità del gestore dell'impianto tennistico comunale adiacente) e impianto sportivo da calcio di via Sigonio

1B) Piano di conduzione tecnica

1C) Piano economico e finanziario (P.E.F.)

1D) Valore della concessione